

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 25/11/2021

FATTO

La cliente, in qualità titolare di cinque buoni fruttiferi postali (BPF), per complessive lire 4.500.000, emessi nelle date del 19/01/1988 e del 27/10/1989, espone: che tutti i titoli sono stati incassati alla scadenza ad eccezione del BFP da lire 500.000 rimborsato poco prima della scadenza; di aver appreso, nel ricostruire i calcoli forniti dal portale della CDP, che i titoli sono stati liquidati sulla base dei rendimenti della serie Q; che tali conteggi non tengono conto delle condizioni indicate a tergo dei titoli. In particolare, sul retro dei buoni figurano: per i primi venti anni di durata una tabella prestampata, sviluppata sulla base delle condizioni della serie P ed un timbro, apposto successivamente e di leggibilità dubbia, riportante le condizioni della serie Q; per tutti i bimestri successivi al 20° anno sino alla scadenza unicamente l'indicazione di un importo unitario, esplicitato in lire, senza alcun timbro modificativo dell'importo stesso.

In ragione di ciò, premettendo di non voler sollevare alcuna contestazione di carattere fiscale, ritiene: che le condizioni indicate sul retro dei titoli debbano prevalere sui calcoli forniti dal portale CDP anche in virtù del fatto che i buoni sono stati emessi successivamente al DM 13 giugno 1986; che, in presenza di condizioni confliggenti riportate sui titoli, debbano essere tenute in considerazione solo quelle effettivamente e pienamente leggibili e tra queste quelle più favorevoli al consumatore.

Conclusivamente, il cliente domanda che tutti i buoni in ricorso vengano liquidati tenuto conto, per i primi vent'anni di durata, delle condizioni più favorevoli riportate nelle tabelle prestampate sul retro (serie P), stante la sovrapposizione delle stesse con i timbri riportanti condizioni peggiorative (Serie Q). In ogni caso, domanda che per tutti i buoni si applichino le condizioni originarie riportate per i bimestri dal 21° anno fino a scadenza (ovvero all'eventuale incasso anticipato), per un controvalore economico massimo pari a complessivi euro 26.117,82 (di cui euro 20.100,85 relativi all'extra-rendimento netto richiesto per l'ultima decade di durata).

L'intermediario in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale dell'Arbitro, individuandosi nella sottoscrizione del contratto il momento genetico cui ricondurre la controversia. Eccepisce, poi, l'incompetenza per materia di codesto Collegio, essendo i BFP prodotti finanziari emessi dalla Cassa DDPP, disciplinati da norme di carattere speciale e in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I del TUB, posto che, tra l'altro, l'attività di collocamento degli stessi non rientra tra le attività di bancoposta.

Nel merito, l'intermediario afferma che: la serie Q è stata istituita dal DM del 13/06/1986 e, ai sensi dell'art. 4 del DM, i saggi di tassi di interesse da applicare sono indicati nelle tabelle allegate al DM stesso; che i tassi di interesse sino al 20° anno prevedevano un rendimento calcolato con interesse annuo composto, mentre dal 21° anno sino al 30° il tasso di interesse rimaneva fisso (12%) e il rendimento calcolato sulla base dell'interesse semplice (l'importo in lire indicato in tabella è fisso in quanto dopo il 20° non c'è più la capitalizzazione degli interessi); che l'art. 5 del DM 1986 disponeva che sui moduli dei buoni della serie P venisse apposto il timbro con la dicitura Q/P recante sulla parte posteriore la misura dei nuovi tassi; che l'assenza del riferimento agli "importi" nel timbro previsto dall'art. 5 del DM 1986 è ovvia in quanto mera rappresentazione in cifre dello sviluppo del rendimento del buono, calcolato ai "tassi" della relativa serie; pertanto, mutando i quattro "tassi" del buono, mutavano conseguentemente le cifre, ciò inevitabilmente anche per l'ultimo decennio; che, ai sensi del DM citato, sui BFP emessi su moduli della precedente serie P sono stati apposti, i timbri sul fronte della serie di appartenenza "Q/P" e sul retro quello relativo ai nuovi quattro tassi in sostituzione dei precedenti; che alla scadenza è stato correttamente offerto al titolare quanto esattamente stabilito agli artt. 4 e 5 del DM 1986; che la legittimità del proprio comportamento è stata riconosciuta in più occasioni dai giudici di merito nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze; che parte ricorrente era senz'altro a conoscenza della serie sottoscritta e del relativo rendimento; che i BFP sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito pertanto agli stessi non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità che caratterizzano invece i titoli di credito; che in materia di risparmio postale è la legge a disciplinare le condizioni di emissione dei BFP, il che preclude la libera negoziazione tra il sottoscrittore e il collocatore e comporta, semmai, il prevalere delle disposizioni normative sulle eventuali diverse indicazioni letterali contenute nei Buoni stessi, secondo un meccanismo di integrazione del contenuto dell'obbligazione secondo quanto stabilito dagli artt. 1339 e 1374 del c.c.; che l'asserito affidamento incolpevole della parte istante è del tutto infondato in quanto conosceva tutti i tassi di rendimento di quanto sottoscritto e, comunque, usando la normale diligenza avrebbe potuto/dovuto conoscere tali tassi data la pubblicazione del DM 1986 in GU, come anche confermato da sentenze di legittimità e di merito; che, qualora si volesse aderire, per mera ipotesi, alle richieste del cliente, la tesi risulterebbe infondata ai sensi dell'art. 6 del DM 1986.

L'intermediario chiede, quindi, il rigetto del ricorso, stante la piena osservanza da parte di Poste Italiane della normativa di riferimento, dovendosi considerare i buoni postali fruttiferi, oggetto del ricorso, titoli di risparmio della Serie Q a tutti gli effetti.

DIRITTO

In via preliminare, occorre esaminare le eccezioni di incompetenza per materia e temporale di questo Collegio sollevate dall'intermediario, le quali, ove accolte, porterebbero all'inammissibilità del ricorso.

Entrambe le eccezioni sono infondate, richiamandosi in proposito la costante giurisprudenza dell'ABF, di cui costituiscono esempio la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5673/2013 e quella di questo Collegio n.206/2014, alla cui motivazione si fa espresso rinvio.

Il Collegio di Milano, con la decisione n. 18327 del 21.10.2020, ribadisce che (...) *“Quanto all'eccezione relativa all'incompetenza dell'Arbitro ratione temporis, occorre considerare che, sebbene le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009» e che i BPF di cui si tratta sono stati emessi in data ben anteriore, parte ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto bensì sull'errata determinazione dei rendimenti in sede di liquidazione dei titoli, perciò è a tale data che occorre fare riferimento per stabilire la competenza temporale dell'Arbitro. Poiché i titoli risultano essere stati liquidati nel 2017 e nel 2018, è evidente la competenza temporale dell'adito Arbitro.*

Quanto, poi, all'eccezione relativa all'incompetenza ratione materiae, sia sufficiente richiamare il costante orientamento contrario di tutti i Collegi dell'ABF, si deve rilevare che, come questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare, possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di B.P.F.”.

Oggetto della controversia sono n. 5 BFP (n. 4 da lire 1.000.000 ciascuno e n. 1 da lire 500.000), emessi rispettivamente nelle date del: 19/01/1988 e del 27/10/1989.

Pur mancando in atti la prova dell'avvenuta riscossione dei titoli, si osserva come gli stessi risultino tutti scaduti e che la cliente abbia presentato reclamo all'intermediario. La domanda espressa dalla cliente è orientata ad ottenere il riconoscimento dei rendimenti dei titoli secondo la più favorevole tabella riportata sul retro degli stessi: per i primi 20 anni quelli della serie P, in ragione della contestata scarsa leggibilità del timbro correttivo; in ogni caso, e con riferimento agli ultimi 10 anni di durata (bimestri dal 21° anno fino alla data di riscossione), l'importo fisso riportato a tergo dei BFP.

I buoni in questione risultano emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986 (in vigore dal 1/07/1986); detti buoni riportano sul fronte la rettifica della serie P in Q/P e sul retro il timbro modificativo dei rendimenti da cui è ravvisabile l'indicazione della serie Q/P e i tassi di rendimento per i primi venti anni di durata; per gli anni dal 21° al 30° sul retro è indicato il valore bimestrale relativo alla serie P.

I BFP qui in esame contengono sul retro un timbro della serie Q/P, modificativo dei rendimenti originari per i primi 20 anni di durata, pienamente leggibile.

Con riguardo ai rendimenti dal 21° al 30° anno, l'orientamento dei Collegi ABF – confermato, da ultimo, dal Collegio di coordinamento, con la decisione n. 6142 del 03.04.2020 – è nel senso di accogliere la domanda formulata dal cliente, riconoscendo a quest'ultimo il diritto a percepire, dal 21° al 30° anno, il rendimento indicato sul retro del titolo. In assenza di timbro che disciplini espressamente l'ammontare del rendimento, prevale infatti l'eventuale dicitura presente sul titolo (anche se appartenente a emissione precedente).

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA